

Codice A1816B

D.D. 17 aprile 2023, n. 1093

R.D. 523/1904 - P.I. 7243 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di intervento di manutenzione idraulica del Rio Tatorba nel comune di Perletto (CN) Richiedente: Comune di Perletto Piazza Michele Ferrero n. 1 - 12070 Perletto



ATTO DD 1093/A1816B/2023

DEL 17/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7243 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di intervento di manutenzione idraulica del Rio Tatorba nel comune di Perletto (CN)
Richiedente: Comune di Perletto Piazza Michele Ferrero n. 1 – 12070 Perletto

In data 8/03/2023, con nota assunta al prot. n. 10508/A1816B, il Comune di Perletto, con sede in Piazza Michele Ferrero n. 1 – Perletto (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica a realizzare un intervento di manutenzione idraulica del rio Tatorba, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal Geom. Piero Sugliano (*All. B Relazione tecnica-idraulica - All C Planimetrie – Sezione*), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- ripristino della sezione di deflusso del rio Tatorba, previa esecuzione di operazioni di taglio e decespugliamento della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso e lungo le sponde, mediante interventi di ricalibratura della sezione con movimentazione del materiale in alveo, a partire dal ponte della strada comunale Perletto-Vesime, per una lunghezza complessiva di circa 175 m. a monte dello stesso ponte.

Con nota prot. n. 11516/A1816B del 15/03/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/02/2023 trasmessa dal Comune di Perletto con successiva nota pervenuta in data 13/03/2023, assunta al prot. n. 11195/A1816B, e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico

del torrente Tatorba.

Si da atto che per gli interventi di ricalibratura della sezione di deflusso con movimentazione di materiale in alveo, previa esecuzione dei lavori di taglio della vegetazione (rif art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011), ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Perletto (CN) a realizzare l'intervento di manutenzione idraulica del rio Tatorba, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alla seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
 - per tutto il tratto compreso tra la Sez. 2 e la Sez. 3 (lunghezza 110 m) è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nonché l'estirpazione delle radici delle piante cresciute all'interno dell'alveo attivo nella parte interessata dagli interventi di ricalibratura della sezione; per i restanti tratti d'alveo (tra la Sez. 1 e la Sez. 2), richiamando le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b.2 dell'art. 37 del medesimo regolamento, il taglio dovrà essere limitato alle sole piante senescenti, deperienti e fortemente inclinate a rischio di schianto.
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi posti sulle sponde

di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904 in particolare per la tratta compresa tra la Sez.1 e la Sez.2;

- nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la semplice movimentazione dei sedimenti alluvionali presenti in alveo, secondo quanto previsto in progetto, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il ripristino della sezione di deflusso nella tratta compresa tra la Sez. 2 e la Sez. 3 dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda nella tratta compresa tra la Sez.1 e la Sez. 2;
- c. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore
- d. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- e. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di 18 mesi** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- j. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- k. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

- l. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio